

Professioni. Cassazione dopo il Dl 223

Per gli studi targhe «libere»

Laura Cavestri
ROMA

I professionisti potranno "reclamizzare" la propria attività senza particolari restrizioni sui contenuti di merito delle targhe pubblicitarie (salve le norme sulla correttezza e il decoro professionale).

Mentre le commissioni disciplinari che devono giudicare comportamenti scorretti in capo all'iscritto possono applicare sanzioni solo se dietro l'illecito è provato il dolo.

Con due sentenze in materia professionale, la Cassazione ha accolto le ragioni di due professionisti sanitari nei confronti dei propri Albi professionali, rispettivamente sul libero esercizio della pubblicità informativa e sull'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Targhe pubblicitarie

Con la sentenza n. 652 del 15 gennaio, i giudici della terza sezione civile hanno dato ragione a un odontoiatra che si era visto negare, dall'Ordine di appartenenza, il nulla-osta necessario a richiedere al sindaco l'autorizzazione ad affiggere una targa a scopo pubblicitario.

Con il decreto legge "Bersani" 223/2006 (convertito con legge 248/2006), spiegano i giudici di Cassazione, sono state abrogate «le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, tra l'altro, il divieto di svolgere pubblicità informativa e, di conseguenza anche le norme che limitano il diritto di apporre targhe aventi, appunto, scopo pubblicitario». Un punto a favore delle liberalizzazioni.

Secondo la Corte, infatti, in base alla legge 175/1992, il Collegio professionale deve limitarsi a «verificare la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa».

In pratica, per la Cassazione — che conferma le motivazioni dell'Appello — l'Ordine deve verificare solo la veridicità delle qualità professionali e la corrispondenza delle caratteristiche estetiche della targa e quelle stabilite con regolamen-

to ministeriale.

Mentre la facoltà di eseguire i controlli previsti «è del tutto svincolata dalla procedura relativa alla concessione del nulla osta», che deve intervenire «nel termine — certamente perentorio — di 30 giorni».

Sanzioni «solo con dolo»

Con il secondo dispositivo, invece, i giudici della terza sezione civile — sentenza n. 834 del 16 gennaio — hanno accolto le motivazioni di un altro medico cui era stata irrogata la sanzione di interdizione per un anno dall'attività professionale.

La commissione dell'Ordine di appartenenza, infatti, aveva "sospeso" dallo studio un odontoiatra, con l'accusa di aver agevolato l'esercizio abusivo dell'attività professionale.

Un addebito che, per la Cassazione, deve presupporre il

DECISIVA LA PUBBLICITÀ

L'abrogazione dei vincoli per le attività informative si estende alle misure finora previste dagli Ordini locali

dolo specifico.

In pratica, «non basta — dicono i giudici — la coscienza e la volontà dell'azione, ma è necessaria l'intenzione di realizzare il fine ultimo di agevolare l'esercizio abusivo della professione».

Intenzione di cui — rimarca la terza sezione — «non vi è traccia nella specie; né l'aver previsto e temuto l'esercizio abusivo della professione equivale all'averlo intenzionalmente agevolato». In altri termini l'articolo 8 della legge 175/92 «richiede il dolo specifico, figura ben diversa dal dolo eventuale ed incompatibile con una mera condotta omissiva».

Motivazioni con cui, dunque, i giudici di piazza Cavour, hanno dato torto all'Ordine, accogliendo l'istanza del professionista "interdetto".

Da "Il Sole 24 ore"